

A) ALLEGATO ALLA DCC/DGC N. 61
DEL 23-12-2010



Comune di Legnara

Provincia di Padova

==oo0oo==

**Regolamento comunale
per la disciplina
dell'albo pretorio on-line**

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 61 del 23-12-2010



INDICE GENERALE

- Art. 1 - Oggetto del regolamento
- Art. 2 - Istituzione dell'Albo Pretorio on-line
- Art. 3 - Finalità della pubblicazione nell'Albo Pretorio on-line
- Art. 4 - Struttura dell'Albo Pretorio informatico
- Art. 5 - Albo Pretorio documentario
- Art. 6 - Modalità di redazione degli atti pubblici
- Art. 7 - Durata, modalità della pubblicazione e accesso
- Art. 8 - Sicurezza e riservatezza delle pubblicazioni
- Art. 9 - Pubblicazione degli atti dell'Amministrazione comunale
- Art. 10 - Pubblicazione per conto di soggetti esterni all'Amministrazione comunale
- Art. 11 - Integralità della pubblicazione
- Art. 12 - Organizzazione del servizio
- Art. 13 - Repertorio delle pubblicazioni
- Art. 14 - Attestazione e certificazione di avvenuta pubblicazione
- Art. 15 - Diritto di accesso agli atti pubblicati all'Albo Pretorio on-line
- Art. 16 - Norme finali
- Art. 17 - Norme di rinvio
- Art. 18 - Entrata in vigore

Regolamento comunale per la disciplina dell'albo pretorio on-line

Premessa: Dall'albo Pretorio cartaceo all'Albo Pretorio On Line

Il termine "Albo pretorio" deriva dal latino: "album praetoris" era l'albo in cui, nell'antica Roma, l'autorità giudiziaria (pretore) pubblicava gli editti ed altri provvedimenti di sua competenza.

Oggi, con "Albo pretorio", si intende il luogo in cui, per disposizione di legge o di regolamento, vengono esposte le deliberazioni, le ordinanze del Sindaco, i bandi di concorso, gli avvisi di gare d'appalto e asta, i manifesti e gli atti che devono essere portati a conoscenza di tutta la cittadinanza. Vengono inoltre esposti gli atti destinati a singoli cittadini quando i destinatari risultano irreperibili al momento della consegna.

Le richieste di pubblicazione all'Albo Pretorio, vanno indirizzate all'ufficio Addetti alle Notifiche. All'Albo Pretorio sono esposti anche atti inviati da altri enti che, discrezionalmente, ritengono opportuno divulgarne l'informazione.

Per la consultazione del materiale in bacheca occorre rivolgersi all'ufficio Protocollo che gestisce l'Albo Pretorio. Nessun atto può essere portato fuori; è possibile, previo presentazione di un documento d'identità, prelevare solamente i bandi di concorso e gli avvisi di gara per il tempo necessario a ricavarne fotocopia.

Con l'Albo Pretorio on-line, i cittadini e le imprese possono, facilmente ed in tempo reale:

- ▶ consultare l'elenco delle affissioni in corso
- ▶ effettuare ricerche selettive
- ▶ visionare i dati identificativi e descrittivi degli atti
- ▶ visualizzare e/o scaricare i file degli atti che interessano
- ▶ inviare al responsabile delle affissioni richieste e motivazioni

Art. 1

Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di svolgimento del Servizio relativo alla tenuta dell'Albo Pretorio on-line, per la pubblicazione degli atti emessi dalla pubblica amministrazione o da privati per i quali sia obbligatoria la pubblicazione (es. cambio di nome e/o cognome) che devono essere portati alla conoscenza del pubblico

2. Il presente Regolamento, pertanto, disciplina le modalità, le forme ed i limiti con i quali il Comune di Legnaro organizza e gestisce il proprio "Albo Pretorio on line", in ossequio ai principi di pubblicità e di trasparenza dell'attività amministrativa, di cui all'art. 1 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. ed in specifica attuazione dell'art. 32 della Legge 18 giugno 2009 n. 69 e ss.mm.ii..

3. L'eventuale pubblicazione cartacea ha solo finalità integrativa e non obbligatoria. Pertanto gli obblighi di pubblicazione di atti e di provvedimenti amministrativi, aventi effetto di pubblicità legale, si intendono assolti con la pubblicazione di questi atti sul sito web del Comune.



Art. 2

Istituzione dell'Albo Pretorio on-line

1. È istituito l'Albo Pretorio *on line*, che consiste nella parte dello spazio "web" del sito informatico istituzionale di questo Comune, indicato con il seguente indirizzo «<http://www.comune.legnaro.pd.it/>» riservato esclusivamente alla pubblicazione degli atti, per i quali disposizioni di legge e di regolamento prevedono l'obbligo di pubblicazione, avente effetto di pubblicità legale.

2. L'Albo Pretorio on line è istituito nella prima pagina di apertura (c.d. "*Home page*" del predetto sito informatico con apposito collegamento (c.d. "*link*") denominato Albo Pretorio on-line.

3. A decorrere dal termine previsto dall'art. 32, comma 1, della Legge 18 giugno 2009 n. 69 e s.m.i., tutti i documenti per i quali sussiste l'obbligo di pubblicazione conseguono la pubblicità legale soltanto con la loro pubblicazione all'Albo Pretorio on-line di questo Ente.

4. E' facoltà di questo Ente, nella Sede municipale, in un luogo accessibile al pubblico, mettere a disposizione negli spazi accessibili al pubblico una o più postazioni per la consultazione telematica dell'Albo Pretorio on-line.

Art. 3

Finalità della pubblicazione nell'Albo Pretorio on-line

1. L'Albo Pretorio è il luogo dove gli interessati possono prendere visione e scaricare, /sul proprio computer, l'immagine elettronica completa degli atti e dei provvedimenti emessi dal Comune nonché degli atti e dei provvedimenti emessi da altri Enti che comunque riguardino la comunità, affinché i cittadini singoli o associati abbiano ogni opportuna informazione anche diretta alla tutela dei propri diritti ed interessi.

3. La pubblicazione di atti all'Albo Pretorio on-line è finalizzata a fornire presunzione di conoscenza legale degli stessi, a qualunque effetto giuridico specifico essa assolva (pubblicità, notizia, dichiarativa, costitutiva, integrativa dell'efficacia, ecc.).

Art. 4

Struttura dell'Albo Pretorio informatico

1. La struttura, le dimensioni e la disposizione dell'Albo Pretorio on-line, nonché le modalità di accesso allo stesso, devono essere tali da consentire una agevole ed integrale conoscenza dell'intero contenuto dei documenti pubblicati.

2. Al fine di facilitare l'accessibilità alle diverse tipologie di atti pubblicati, l'Albo Pretorio on-line può essere suddiviso in specifiche Sezioni e Sub-Sezioni, a seconda dei soggetti da cui promanano e/o delle tipologie degli atti pubblicati, ciascuna delle quali è individuata con specifici collegamenti (es. atti del Comune; atti di altri enti pubblici; atti di privati; avvisi pubblici; bandi per appalti; bandi per assunzione di personale; pubblicazioni di matrimonio; ecc.)

Art. 5

Albo Pretorio documentario

1. Dal termine previsto dal comma 1, dell'art. 32 della Legge 18 giugno 2009 n. 69 e s.m.i., l'affissione di atti cartacei nell'Albo Pretorio documentario non ha più efficacia di pubblicità legale e, quindi, non fornisce agli stessi atti la presunzione di conoscenza legale; da tale data l'Albo Pretorio documentario avrà la funzione di mero strumento utile per consentire a coloro che, per qualsiasi motivo, non possono accedere al sito istituzionale di questo Comune ovvero a quanti accedono al Municipio per poter avere mera conoscenza dei documenti affissi.

2. Sull'Albo Pretorio documentario sarà posto in evidenza un avviso pubblico nel quale sarà indicato che la presunzione di conoscenza legale è attribuita soltanto agli atti pubblicati nell'Albo Pretorio on-line istituzionale di questo Ente, fornendo le indicazioni indispensabili per accedere allo stesso.

3. La sede dell'Albo Pretorio documentario per l'affissione dei documenti cartacei è stabilita presso la Sede Municipale di questo Comune, in Piazza della Costituzione n. 16, in luogo aperto al pubblico durante i giorni e gli orari di apertura del Palazzo Municipale.

4. L'Albo Pretorio documentario può essere suddiviso, come l'Albo Pretorio on-line, in specifiche Sezioni: Atti emanati dagli organi di Governo, Atti dei dirigenti, Bandi per l'assunzione di personale, Bandi ed avvisi di gara, pubblicazioni di matrimonio, ecc..

Art. 6

Modalità di redazione degli atti pubblici

1. Nel predisporre le proposte di deliberazione, le determinazioni ed ogni altro atto destinato alla diffusione mediante pubblicazione sul sito internet dell'Ente o su qualsiasi strumento di veicolo dell'informazione, il Dirigente/Responsabile di ciascuna Area o Servizio deve attenersi scrupolosamente ai principi della necessità e sufficienza delle informazioni concernenti dati personali fornite dall'atto.



2. Per necessità e sufficienza si intende che il Dirigente/Responsabile di Area o Servizio deve indicare nell'atto solo ed esclusivamente quelle informazioni che possono essere ritenute rilevanti ed indispensabili al fine della comprensione della fattispecie e della congruità della motivazione ed al fine di consentire ai Consiglieri Comunali ed agli eventuali interessati e controinteressati all'atto, la conoscenza necessaria e sufficiente per esercitare, rispettivamente, la funzione di controllo e la tutela dei propri diritti e/o interessi legittimi.

3. Tutte le informazioni che esulano dalle finalità di cui al precedente comma 2 o che appaiono esuberanti devono essere omesse dal Dirigente/Responsabile di Area o Servizio quando redige lo schema di atto.

4. Qualora, per il perseguimento delle finalità di cui al precedente comma 2, bisognasse necessariamente fare riferimento a dati personali, il Dirigente/Responsabile di Area o Servizio dovrà utilizzare formule il più possibile generiche che evitino il propagarsi di informazioni specifiche relative alla persona; in tali casi, inoltre, il Dirigente/Responsabile di Area o Settore dovrà indicare espressamente un rinvio agli atti istruttori, la cui conoscenza è consentita esclusivamente ai Consiglieri (ai fini del corretto e completo esercizio del mandato e delle funzioni di controllo e vigilanza) ed agli eventuali interessati e controinteressati (qualora dimostrino, in base alle regole sul diritto di accesso di cui alla Legge 241/90 e ss.mm.ii., di averne interesse specifico per far valere proprie posizioni giuridiche che si presumono lese dall'atto medesimo).

Art. 7

Durata, modalità della pubblicazione e accesso

1. Il responsabile della tenuta dell'albo pretorio on line di cui al precedente articolo 6, si avvale di un apposito applicativo informatico attraverso il quale gestisce le procedure di pubblicazione degli atti.

2. Sono pubblicati all'Albo Pretorio on-line gli atti adottati dagli organi di governo, di gestione e di controllo di questo Ente, da organi di altre pubbliche amministrazioni ovvero di soggetti privati purchè la loro pubblicazione sia disposta rispettivamente dallo Statuto o da Regolamenti di questo Ente o dagli Statuti dei soggetti cui questo Ente aderisce ovvero da una norma di legge o di regolamento.

3. La pubblicazione avviene per giorni interi, naturali e consecutivi, comprese le festività civili.

4. Con i termini di "affissione" e "distacco", si intendono l'inserimento o la rimozione di un documento informatico nel o dall'Albo Pretorio on-line.

5. Il conteggio dei termini di durata della pubblicazione, avviene secondo le previsioni di cui all'art. 151 del c.p.c., esso perciò ha inizio nel giorno successivo alla sua materiale affissione (dies a quo) ed ha termine il giorno coincidente con quello della materiale distacco del documento dall'albo (dies a quem).

6. La pubblicazione ha durata pari a quindici giorni, qualora una specifica e diversa durata non sia indicata dalla legge o dal Regolamento ovvero dal soggetto richiedente la pubblicazione.

7. Si elencano, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, i principali atti che vengono pubblicati on line e i tempi di pubblicazione:

Tipologie di atti	Tempi /di pubblicazione
Abusi edilizi	15 giorni
Albo dei Beneficiari	30 giorni
Appalto – esito di gara – aggiudicazione definitiva	15 giorni per entrambi
Avvisi ad opponendum	15 giorni
Avvisi e bandi di gara	sino alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte
Avvisi di aste pubbliche	almeno 15 giorni prima del giorno fissato per l'incanto (art. 64 R.D. 23 marzo 1924, n. 827)
Avvisi convocazione Consigli Comunali	sino alla data fissata per il Consiglio Comunale
Avviso ai creditori	60 giorni
Avviso di deposito	8 giorni
Bandi per lavori di importo inferiore a euro 500.000	dalla data di affissione del bando e fino alla data di scadenza di presentazione delle offerte (art. 80, V comma D.P.R. 21.12.1999 n. 554)
Bandi Case ATER	sino alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte
Bandi per l'assunzione di personale	sino alla scadenza del termine per la presentazione delle domande
Cambio di nome	30 giorni
Cancellazione Anagrafica per irreperibilità	30 giorni
Classamento e mappe del catasto	60 giorni (art. 128 R.D. 12.10.1933, n. 1539)
Decisioni commissione censuaria su reclami del catasto	30 giorni (art. 158 r.d. 12.10.1933, n. 1539)
Deliberazioni del Consiglio Comunale e della Giunta Comunale (art. 124 T.U. DLgs. 267/2000)	15 giorni (art. 124, D.Lgs 267/1999) salvo specifiche norme di legge (es. Statuti)
Determinazioni (fatta salva l'omissione degli allegati disposta dal Responsabile per motivi di privacy)	15 giorni
Donazioni ai comuni	avvisi ai suscettibili successibili ex legge, 60 giorni (art. 3 R.D. 26 luglio



	1896, n. 361)
Elenchi di albi di Giudici popolari	10 giorni (artt. 17 e 19 Legge 10 aprile 1951, n. 287)
Elenco iscritti alla leva	15 giorni (art. 37 D.P.R. 14.2.1964, n. 237)
Elenco annuale e triennale delle opere pubbliche	60 giorni
Espropri	15 giorni
Inadempimenti all'obbligo dell'istruzione	1 mese (art. 182 R.D. 5.2.1928, n. 577)
Liste elettorali: variazioni apportate con le revisioni dinamiche e semestrali.	Avviso dal giorno successivo la chiusura della revisione fino alla scadenza del deposito degli atti (art. 32 e art. 39 del D.P.R. n. 223/1967)
Pubblicazioni di matrimonio	8 giorni (art. 55 c. 3 DRP 396/2000)
Ordinanze: normali e contingibili ed urgenti	15 giorni, salvo diversa specifica disposizione di legge o di regolamento
Permessi di costruire	15 giorni
Proposte di costituzione di un consorzio per manutenzione strade vicinali.	15 giorni (art. 2 d.L.Lgt. 01.09.1918, n. 1446)
Regolamenti (art. 75 dello Statuto comunale)	15 giorni
Statuto comunale	30 giorni (art. 6 D.Lgs. 267/2000)
Trasferimento elettorale	20 giorni
Varianti al P.R.G.	30 giorni
Usi civici: decreto di accertamento	30 giorni (art. 42 R.D. 26.02.1928, n. 332)
Usi civili: elenco ripartizioni	30 giorni (art. 53 - art. 15 - R.D. 26 febbraio 1928, n. 332)
Tutti gli ulteriori atti che, su richiesta di altri Enti, devono essere pubblicati ufficialmente, osserveranno il periodo di pubblicazione richiesto dagli stessi Enti richiedenti.	

8. Successivamente all'avvenuta pubblicazione all'Albo Pretorio on-line, il documento è consultabile, per il completo esercizio di accesso agli atti, presso l'Area o Settore che lo detiene, ovvero presso l'Ente esterno che ne ha chiesto la pubblicazione.

9. Durante il periodo di pubblicazione è vietato sostituire e/o modificare informalmente il contenuto dei documenti.

10. Le eventuali sostituzioni o modifiche apportate devono formalmente risultare dallo stesso documento sostituito o modificato ovvero da altro atto allegato allo stesso, in modo da rendere facilmente ed esattamente intelligibile quanto segue:

- ▶ il contenuto della modifica apportata ovvero il contenuto o gli estremi dell'atto sostituito;

 il soggetto che ne ha dato la disposizione ed il soggetto che ha eseguito la modifica o la sostituzione.

In questi casi il termine di pubblicazione ricomincia a decorrere ex novo dalla data dell'avvenuta sostituzione o modifica.

11. Su motivata richiesta scritta dell'organo competente, la pubblicazione può essere interrotta. Detto evento deve essere annotato sia sul repertorio e sia sul documento, unitamente agli estremi del soggetto che lo ha disposto e del soggetto che ha eseguito l'interruzione.

12. L'Albo Pretorio on-line deve essere accessibile in tutti i giorni dell'anno, salvo interruzioni determinate da cause di forza maggiore ovvero da manutenzione dei macchinari e dei programmi necessari ed indispensabili per il corretto funzionamento del sito e dell'Albo on-line.

Art. 8

Sicurezza e riservatezza delle pubblicazioni

1. Le modalità di pubblicazione all'Albo Pretorio on-line degli atti e dei dati personali in essi contenuti, devono avere caratteristiche di sicurezza ed inviolabilità conformi alle misure previste dagli articoli 31 e seguenti del D.Lgs. n. 196/2003 e dall'art. 51 del D.Lgs. n. 82/2005.

2. L'accesso agli atti pubblicati all'Albo Pretorio on-line dovrà essere consentito in modalità di sola lettura. Gli stessi potranno essere scaricabili dall'Albo Pretorio on-line, in un formato tale da impedire qualsiasi alterazione del medesimo.

3. La pubblicazione di atti all'Albo Pretorio on-line, costituendo operazione di trattamento di dati personali, consistente, ai sensi dell'art. 4, lettera m) del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, nella diffusione degli stessi dati, deve essere espletata nel rispetto delle specifiche norme previste dal citato decreto legislativo, di cui principalmente:

- a) tutti i dati personali possono essere oggetto di una o più operazioni di trattamento purché finalizzate allo svolgimento di funzioni istituzionali e nel rispetto dei presupposti e dei limiti previsti dal D.Lgs. 196/2003, da ogni altra disposizione di legge o di regolamento, dai provvedimenti del Garante per la privacy, di cui principalmente la deliberazione n. 17 del 19 aprile 2007 "Linee guida in materia di trattamento di dati personali per finalità di pubblicazione e diffusione di atti e documenti di enti locali;
- b) sono da rispettare i principi di necessità e di proporzionalità dei dati personali diffusi rispetto alla finalità della pubblicità-notizia che con la pubblicazione si persegue;
- c) la diffusione dei dati sensibili e giudiziari è lecita se la stessa sia realmente indispensabile (art. 3, art. 4, comma 1, lettere d) ed e), art. 22, commi 3, 8 e 9 del D.Lgs. n. 196/2003) e pertinenti rispetto al contenuto del provvedimento e non eccedenti rispetto al fine che con esso si intende perseguire, in conformità all'apposito Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari approvato da questo Comune con deliberazione del Consiglio Comunale n. 58 del 20 dicembre 2005;
- d) i dati sensibili possono essere oggetto di diffusione, soltanto se tale operazione di trattamento sia prevista da una norma di legge o dall'apposito regolamento approvato dal Consiglio Comunale di questo Ente o da un provvedimento del Garante della privacy (ex art. 20 D.Lgs. 196/2003);
- e) i dati idonei a rivelare lo stato di salute non possono mai essere diffusi (ex art. 22, comma 8, del D.Lgs. 196/2003);

- f) i dati giudiziari possono essere oggetto di diffusione, soltanto se siffatta operazione di trattamento sia prevista da una norma di legge o da un provvedimento del Garante della privacy (ex art. 20 D.Lgs. 196/2003);
- g) i dati personali diversi dai dati sensibili e giudiziari possono essere oggetto di diffusione se siffatta operazione di trattamento sia prevista da una norma di legge o di regolamento;

4. Al contenuto integrale degli atti sarà comunque consentito l'accesso da parte dei soggetti titolari di un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è richiesto l'accesso come previsto dall'art. 22 della legge n. 241/1990 e dall'art. 2 del D.P.R. n. 184/2006.

5. All'Albo Pretorio on-line è sempre affisso un apposito avviso con cui si fornisce informazione dei diritti del soggetto interessato di cui rispettivamente agli articoli 13 e 7 del D.Lgs. 196/2003 nonché il riferimento alle modalità dell'esercizio degli stessi diritti a norma degli articoli 8, 9 e 10 del D.Lgs. 196/2003.

6. Il rispetto dei principi e delle disposizioni in materia di riservatezza dei dati personali, anche in relazione alla pubblicazione obbligatoria all'Albo Pretorio informatico, è assicurato con idonee misure o accorgimenti tecnici da attuare in sede di redazione dell'atto stesso da parte del soggetto competente, come indicato nel precedente articolo 6.

7. Pertanto, del contenuto degli atti pubblicati, in relazione al rispetto delle norme per la protezione dei dati personali, anche con riguardo alla loro diffusione per mezzo della pubblicazione dei rispettivi atti all'Albo Pretorio on-line, è responsabile il soggetto, l'ufficio o l'organo che propone e/o adotta l'atto da pubblicare e/o il soggetto (esterno o interno) che richiede la pubblicazione.

Art. 9

Pubblicazione degli atti dell'Amministrazione comunale

1. I. L'affidamento della responsabilità della tenuta dell'albo è disposta con specifico atto del Segretario Comunale, secondo quanto stabilito dall'art. 4, comma 1, della Legge 7 agosto 1990, n. 241.

2. Al Responsabile o ai Responsabili dell'Unità operativa compete l'attività di pubblicazione degli atti sull' Albo, nonché la relativa attestazione di avvenuta pubblicazione in via digitale, utilizzando l'applicativo informatico di cui al precedente articolo 7, comma 1.

3. Secondo quanto previsto dall'art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 il dirigente di ciascuna unità organizzativa **provvede ad assegnare a sé o ad altro dipendente** addetto all'unità, **la responsabilità /di ogni altro adempimento** inerente il procedimento della pubblicazione degli atti relativi alla propria Unità. nonché, eventualmente, dell'adozione del provvedimento finale.

4. Il personale incaricato alla pubblicazione dei documenti sull'Albo Pretorio on-line, non è tenuto a controllare la pertinenza dei dati pubblicati, la responsabilità del contenuto degli atti e la pubblicazione grava sui soggetti indicati al comma 7 del precedente articolo 8.

5. Negli atti adottati dagli organi di governo e di gestione di questo Comune (ordinanze, deliberazioni, determinazioni, decreti) verrà apposta una delle seguenti frasi:

- a) di sottrarre gli allegati al presente atto dalla pubblicazione nell'Albo Pretorio on-line comunale, in quanto contenenti dati sensibili e/o giudiziari di cui all'art. 4, comma 1, del D.Lgs. 196/2003;
- b) di disporre che il presente atto venga pubblicato nell'Albo Pretorio on-line di questo Comune ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge 18.06.20009, n. 69.



6. Per le Determinazioni dirigenziali, l'esecutività di questi atti non è subordinato alla pubblicazione ma alla sola apposizione del visto contabile da parte del Responsabile della Ragioneria. Pur non esistendo alcun obbligo di legge, la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line di detti provvedimenti risponde all'obiettivo di garantire la partecipazione, la trasparenza e la comunicazione, ma non al principio di valore legale dell'atto.

7. Per ottenere la pubblicazione delle restanti altre categorie di atti all'Albo Pretorio on-line, il dirigente o il responsabile del procedimento che l'ha adottato o a cui è riconducibile, provvede a farlo pubblicare da parte del soggetto appartenente al proprio ufficio e dallo stesso individuato, così pure sarà cura dello stesso indicare i tempi di pubblicazione ed a far ritirare l'atto alla scadenza .

Art. 10

Pubblicazione per conto di soggetti esterni all'Amministrazione comunale

1. Il Comune di Legnaro provvede alla pubblicazione all'Albo Pretorio on-line di documenti provenienti da altre pubbliche amministrazioni o da altri soggetti abilitati. La pubblicazione sul web dei documenti dovrà essere preceduta da specifica richiesta con assunzione di responsabilità ai sensi del D.Lgs. 196/2003.

2. A tal fine gli atti da pubblicare all'Albo Pretorio on-line devono pervenire in formato elettronico unitamente ad una richiesta che deve contenere:

- ♦ gli estremi del documento da pubblicare;
- ♦ il termine iniziale e finale di pubblicazione richiesti;
- ♦ la richiesta di pubblicazione all'Albo Pretorio con assunzione di responsabilità, ai fini del codice della privacy, sulla pertinenza e non eccedenza dei dati contenuti negli atti da pubblicare;
- ♦ la norma di legge e/o di regolamento che prevede la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line;
- ♦ l'eventuale urgenza per l'affissione e/o per la restituzione.

3. Nel caso in cui sia trasmesso solo il documento in formato cartaceo, si provvederà:

- a) all'affissione del documento cartaceo all'Albo Pretorio cartaceo, nella Sezione "Atti di altri enti pubblici" e sul documento verrà data notizia della sola affissione cartacea;
- b) se espressamente richiesto dall'Ente mittente, (in quanto trattasi di pubblicazione dalla quale derivano effetti legali ex art. 32 legge 69/2009) e il documento trasmesso è in formato A4, il personale del Servizio Messi procederà alla scansione del documento stesso e alla pubblicazione all'Albo Pretorio on-line. Laddove non sia possibile la scansione, si procederà all'affissione del documento cartaceo nello spazio sopra indicato alla lettera a)

4. Qualora sia richiesta la restituzione del documento affisso, la stessa avverrà mediante apposita nota di trasmissione, entro i cinque giorni lavorativi successivi al termine finale dell'affissione.

Art. 11

Integrità della pubblicazione



1. Gli atti sono di norma pubblicati nel loro integrale contenuto, comprensivo degli allegati.

2. Per quanto riguarda gli allegati alle Determinazioni e alle Deliberazioni, ove la complessità degli allegati stessi, anche se contenuti su supporto informatico, non consenta l'integrale affissione all'Albo Pretorio on-line, il soggetto o l'ufficio che procede anche alla pubblicazione di un apposito avviso, da pubblicare all'Albo Pretorio on-line, in aggiunta degli atti da pubblicare in cui si darà atto che tutti gli allegati sono depositati presso i competenti uffici, individuandoli in maniera univoca e indicando anche le generalità del depositario, compreso il numero di telefono.

Art. 12

Organizzazione del servizio

1. La gestione del servizio consiste nelle seguenti funzioni essenziali:

- a) formale istituzione, tenuta e conservazione del repertorio informatico delle pubblicazioni;
- b) effettuazione delle pubblicazioni con le modalità previste;
- c) attestazione e/o certificazione di avvenuta pubblicazione;
- d) controllo e vigilanza sul corretto funzionamento del servizio.

2. La responsabilità della gestione del servizio compete al Responsabile del Settore Atti ed Affari Istituzionali, per i seguenti atti:

- a) deliberazioni del Consiglio Comunale e della Giunta Comunale;
- b) determinazioni dirigenziali;
- c) ordinanze del Sindaco e dei Dirigenti;
- d) disposizioni e provvedimenti diversi del Sindaco;
- e) convocazioni/ordini del giorno del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari.

3. La responsabilità della gestione del servizio di pubblicazione degli atti matrimoniali, nell'apposita sezione dell'Albo, compete al Responsabile del Settore Servizi Demografici, presso il quale è ricompreso l'Ufficio Stato Civile, che provvede anche alla loro registrazione secondo le norme dell'ordinamento dello Stato Civile.

4. Per tutti i restanti atti da pubblicare (sia interni che esterni all'Ente) la responsabilità della gestione del servizio compete al Responsabile del Settore Atti ed Affari Istituzionali, presso il quale è ricompreso l'Ufficio Messi.

5. I titolari delle funzioni di cui ai precedenti commi 2, 3 e 4 che precedono possono delegare totalmente o in parte (sia in relazione solo ad alcune funzioni che solo ad alcune tipologie di atti) l'esercizio delle funzioni stesse ad uno o più dipendenti assegnati aventi idoneo profilo professionale e categoria contrattuale.

6. I messi comunali sono, in ogni caso, competenti a rilasciare attestazione dell'avvenuta pubblicazione degli atti ai fini della relativa certificazione di competenza del titolare o del delegato delle funzioni, ai sensi del successivo articolo 12. (esclusi gli atti matrimoniali)



7. Il Settore Personale ed Organizzazione ed il Referente E.D.P. di questo Comune, presso il quale è ricompreso il servizio informatico, sono responsabili del supporto informatico, del tempestivo e corretto funzionamento dell'Albo Pretorio on-line (autoproduzione e/o fornitura di idoneo applicativo, assistenza, manutenzione ed aggiornamento, sicurezza informatica dei dati, ecc.).

Art. 13

Repertorio delle pubblicazioni

1. Su apposito registro informatico, cui è conferito valore legale della procedura eseguita, sono annotati i seguenti dati relativi alla procedura di pubblicazione:

- a) il numero cronologico per ciascun anno;
- b) la natura e l'oggetto dell'atto pubblicato;
- c) l'autorità o il soggetto che ha emanato l'atto pubblicato ed i suoi estremi identificativi;
- d) la data di affissione e dei distacchi e la durata totale della pubblicazione;
- e) il dipendente che ha provveduto all'affissione ed al distacco;
- f) annotazioni varie.

2. Le annotazioni sul Repertorio informatico sono consentite al personale autorizzato attraverso apposita password di identificazione.

3. Ogni anno deve essere stampato il Repertorio informatico relativo all'anno precedente e conservato agli atti.

Art. 14

Attestazione e certificazione di avvenuta pubblicazione

1. L'avvenuta pubblicazione deve essere attestata con la prescritta relata di pubblicazione, mediante l'apposizione sull'atto originale di un'apposita annotazione o timbro, recante il periodo di avvenuta pubblicazione, con le date di affissione e distacco, la data, il nome e il cognome, la qualifica e la sottoscrizione del titolare della funzione o suo delegato.

2. Per gli atti ricevuti su supporto informatico o con modalità informatiche, la suddetta relata di pubblicazione, può essere redatta anche con modalità informatica.

3. Tale attestazione sarà apposta anche sull'elenco degli atti trasmessi all'Ente, nel quale siano riportati esattamente gli estremi degli atti pubblicati.

4. L'atto riportante in calce la relata di pubblicazione è restituito al soggetto richiedente l'affissione o conservato agli atti dell'ufficio competente.

5. Eventuali certificazioni dell'avvenuta pubblicazione, richieste a vari fini anche successivamente, sono sottoscritte dal titolare della funzione o suo delegato, sulla base della

relata di pubblicazione in calce all'atto o alla copia dell'atto conservata nella disponibilità del Comune.



Art. 15

Diritto di accesso agli atti pubblicati all'Albo Pretorio on-line

1. Il diritto di accesso agli atti pubblicati all'Albo pretorio on-line si esercita, qualora la loro integrale conoscenza non sia possibile attraverso la pubblicazione allo stesso Albo, durante l'orario di apertura al pubblico degli uffici interessati:

- a) di norma, qualora risulti necessario per una migliore o più facile consultazione richiedendo verbalmente in visione l'originale o copia dell'atto presso il competente ufficio comunale o presso ove sono depositati;
- b) attraverso il rilascio di copia dell'atto.

2. Per i presupposti, i limiti e le modalità tendenti ad ottenere la copia dell'atto si applicano le disposizioni previste dalla Legge 241/1990 e s.m.i., dal D.P.R. 184/1996 e, per quanto non disciplinato nelle predette fonti, dal regolamento comunale per l'accesso agli atti.

Art. 16

Norme finali

1. Alla data di entrata in vigore del presente Regolamento si intendono abrogate e/o disapplicate le vigenti norme statutarie o regolamentari in materia, non compatibili con l'art. 32 della Legge 18 giugno 2009 n. 69 e ss.mm.ii. e la presente disciplina.

2. Dopo una prima fase di attuazione del presente regolamento di mesi dodici, si procederà ad una verifica del funzionamento del servizio ed a un'eventuale revisione del modello organizzativo vigente.

Art. 17

Norme di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si rinvia alle disposizioni legislative in materia, anche sopravvenute, se ed in quanto applicabili.

2. In particolare, per la pubblicazione sui quotidiani degli atti concernenti le procedure ad evidenza pubblica ed i bilanci (laddove obbligatoria) si rinvia al combinato disposto dei commi 2 e 5 dell'art. 32. della Legge 18 giugno 2009 n. 69 e ss.mm.ii., rimanendo ferma la possibilità, in via integrativa, di effettuare la pubblicità su quotidiani a scopo di maggiore diffusione, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio.



Art. 18

Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore con l'esecutività della deliberazione che lo approva.

